

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SCAPOLI- CASTELPIZZUTO- CASTEL SAN VINCENZO – SANT'AGAPITO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ARTT. 30 e 98 del T.U. 267/2000.

ART. 1

Per l'esercizio delle funzioni di Segreteria, tra i Comuni di Scapoli, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Sant'Agapito viene stipulata la seguente convenzione, ai sensi dell'art. 30 e 98 del T.U. 267/2000.

ART. 2

Sede principale della Segreteria convenzionata è il Comune di **SCAPOLI**.

Il Sindaco del Comune di Scapoli nomina, ai sensi dell'art. 99, sentiti i Sindaci degli altri Comuni convenzionati, il Segretario Comunale, secondo la procedura di legge.

La revoca è disposta nel rispetto delle procedure del T.U. 267/2000 e del DPR n. 464/1997.

ART. 3

La presenza del Segretario Comunale sulle sedi viene così distribuita:

- 21,67 % presso il Comune di Castelpizzuto;
- 25 % presso il Comune di Castel San Vincenzo;
- 28,33 % presso il Comune di Sant'Agapito;
- 25 % presso il Comune di Scapoli.

ART. 4

Al Segretario Comunale della convenzione di Segreteria, oltre al trattamento economico previsto dal contratto nazionale, relativo al suo grado ed alla sua anzianità di servizio, compete una retribuzione mensile aggiuntiva, ai sensi dell'art. 45 del contratto, pari al 25 % della retribuzione complessiva;

Al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, esclusivamente per il raggiungimento di altra sede nell'arco della stessa giornata. A carico di quest'ultima sarà posta la spesa, calcolando la distanza fra l'Ente di partenza e l'Ente di arrivo, attribuendo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde.

Le spese di viaggio saranno rimborsate periodicamente su richiesta del Segretario, dai rispettivi Comuni, escluso quello Capoconvenzione.

ART. 5

Le spese per le competenze del Segretario, quelle organizzative e di funzionamento del servizio associato, sono ripartite proporzionalmente fra i vari Comuni, nel rapporto di cui al precedente art. 3.

ART. 6

Il Comune di **SCAPOLI**, quale capoconvenzione, è tenuto a stanziare nel proprio bilancio l'intera somma di quanto spettante al Segretario, per competenze, indennità ed altro, provvedendo al pagamento di quanto dovuto;

I Comuni convenzionati di Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Sant'Agapito, provvederanno **MENSILMENTE** ciascuno per la propria quota come da ART. 3, al pagamento di quanto dovuto per la spesa delle competenze del Segretario, con mandato emesso in favore del Comune di Scapoli inderogabilmente entro il termine del giorno 15 di ciascun mese di competenza.

In sede di conguaglio di fine anno, i Comuni convenzionati provvederanno ugualmente a versare quanto eventualmente dovuto al Comune Capoconvenzione di Scapoli, entro 15 gg dalla ricezione della richiesta.

ART. 7

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Parimenti sarà compito dei Sindaci determinare, all'occorrenza, in accordo con il Segretario Comunale, le concrete modalità di svolgimento del servizio di Segreteria comunale in forma associata, in quanto ad orario di lavoro, alla presenza sulle varie sedi al fine dell'ottimale gestione del servizio.

ART. 8

La durata della convenzione è di 5 anni dalla data di stipula.

I rispettivi Consigli Comunali avranno la facoltà di rinnovarla alla scadenza.

I singoli Comuni possono recedere dalla convenzione prima della scadenza, unilateralmente, previa adozione di deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

SCAPOLI

Lì _____

Il Sindaco di Scapoli
Renato SPARACINO

Il Sindaco di Castelpizzuto
Fortunato Ascenzio DI SANTO

Il Sindaco di Castel San Vincenzo
Domenico DI CICCIO

Il Sindaco di Sant'Agapito
Giuseppe Di Pilla